

Dal Consiglio dei Ministri

La partecipazione dell'Italia alle politiche comunitarie: la delega legislativa del 20 settembre 2013

Il 20 settembre 2013, il Consiglio dei Ministri ha approvato due disegni di legge nel contesto della facoltà, esercitata dal Governo, di delega legislativa necessaria a recepire al più presto gli atti dell'Unione europea ed evitare, in tal modo, ritardi che condurrebbero all'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

La delega legislativa per il recepimento del diritto comunitario

Il Consiglio dei Ministri ha adottato un disegno di legge con il quale il Governo esercita la facoltà, prevista dall'art. 29, legge n. 234/2012 (recante le "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), di presentare al Parlamento un nuovo disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre nel corso dell'anno, dopo aver approvato, nel mese di aprile 2013, l'ordinaria legge di delegazione europea 2013.

Tale strumento normativo ha l'obiettivo di adeguare l'ordinamento nazionale a quello europeo e si aggiunge alle ordinarie misure rappresentate dalle leggi annuali europea e di delegazione europea, da utilizzare qualora sussistano esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentono di attendere la presentazione al Parlamento e l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea dell'anno successivo. In tal modo, vengono conferite al Governo le deleghe legislative necessarie a recepire, senza ritardo, gli atti dell'Unione europea, evitando, pertanto, quelle situazioni che condurrebbero all'avvio di procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Il 20 settembre 2013 è stato inoltre approvato il disegno di legge europea 2013-*bis*, con cui il Governo, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 234/2012, intende:

- adeguare la normativa italiana al diritto comunitario, in vista del prossimo semestre di Presidenza europea da parte dell'Italia;
- porre fine a taluni contenziosi in corso.

Il disegno di legge europea 2013-*bis* e il disegno di legge di delegazione europea verranno trasmessi, per un parere, alla Conferenza Stato-Regioni.

Le norme sulla partecipazione dell'Italia alle politiche comunitarie

La l. n. 234/2012 ha introdotto modifiche sostanziali alle modalità di intervento del Parlamento, del Governo, delle regioni e degli enti locali:

- nella formazione degli atti e delle politiche comunitarie;
- nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Tali modifiche si sono rese necessarie in conseguenza del nuovo ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona.

Tra le novità principali introdotte si segnalano le seguenti.

Innanzitutto, divengono più stringenti gli obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo è tenuto ad illustrare all'organo legislativo la posizione che intende assumere, la quale deve altresì tenere "conto degli eventuali indirizzi" dallo stesso formulati. È previsto inoltre l'obbligo di trasmettere tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, tra le quali quelle relative ad atti o progetti di atti delle istituzioni o organi comunitari. I progetti di atti comunitari e gli atti preordinati alla loro formulazione devono essere trasmessi alle Camere contestualmente alla loro ricezione. In particolari ipotesi, deve essere inviata anche una nota illustrativa delle valutazioni del Governo, con indicazione della data presunta di discussione o adozione.

Trimestralmente, il Governo deve trasmettere al Parlamento, alla Corte dei Conti, alle regioni e alle province autonome, l'elenco:

- delle sentenze della Corte di Giustizia emesse in procedimenti in cui l'Italia è parte o che hanno conseguenze rilevanti per l'ordinamento italiano;
- dei rinvii pregiudiziali disposti da giudici italiani;
- delle procedure d'infrazione pendenti nei confronti dell'Italia;
- dei procedimenti di indagine informale avviati dalla Commissione europea.

Il Governo è altresì tenuto a comunicare alle Camere le decisioni assunte dalla Commissione europea in merito all'avvio di una procedura d'infrazione pendente nei confronti dello Stato italiano, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione medesima.

La legge n. 234/2012 disciplina altresì le modalità attraverso le quali il Parlamento italiano effettua il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti comunitari.

Con l'obiettivo di assicurare l'adempimento degli obblighi relativi all'attuazione del diritto comunitario, la Legge in commento prevede la legge di delegazione europea e la legge europea. L'obiettivo è quello di introdurre uno "strumento di adeguamento" (i.e. la legge di delegazione europea), al fine di evitare ritardi nella procedura di recepimento nell'ordinamento italiano degli atti comunitari, che potrebbero sfociare nell'avvio di procedure di infrazione. La legge di delegazione europea contempla soltanto deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare delle direttive dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea viene presentata dal Governo al Parlamento, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno. In casi particolari, entro il 31 luglio dello stesso anno e con le medesime modalità, può essere presentata una seconda legge di delegazione europea. La legge europea invece contiene:

- le disposizioni necessarie a dare attuazione ad atti comunitari diversi dalle direttive e agli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea;
- le disposizioni necessarie a modificare o abrogare norme interne, in quanto in contrasto con i principi dalla Corte di Giustizia.

Il Governo conserva la facoltà di procedere all'attuazione con strumenti diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, quando ciò si rende necessario a fronte di atti normativi dell'Unione

europea o di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento, il cui termine risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea per l'anno di riferimento.

Copyright © - Riproduzione riservata